

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1780)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(MORO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 1974-1978

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972, adottò, fra l'altro, una Raccomandazione tendente a costituire, con contributi volontari governativi, il Fondo per l'ambiente, al fine di assicurare il finanziamento addizionale dei programmi societari relativi al settore ambientale.

Successivamente, la XXVII assemblea generale delle Nazioni Unite, facendo propria la Raccomandazione in parola, ha deciso — con la Risoluzione 2997 (XXVII) — la costituzione del Fondo, a partire dal 1° gennaio 1973, nonché la creazione del Consiglio di amministrazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), incaricato, fra l'altro, di esaminare ed approvare ogni anno il programma di impiego delle risorse del Fondo per l'ambiente, al fine di assicurare il migliore coordinamento delle attività delle organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite.

I cinquantasei Paesi membri assicurano al Consiglio di amministrazione una composi-

zione equilibrata per aree geografiche e per gruppi politici, che garantisce l'obiettività delle decisioni del Consiglio stesso.

In particolare, gli obiettivi al cui raggiungimento è destinato il Fondo — la cui entità è stata stabilita in 100 milioni di dollari, da raccogliere in cinque anni — sono i seguenti:

a) finanziare, in tutto o in parte, il costo delle nuove iniziative che verranno intraprese nel settore ambientale dagli organismi delle Nazioni Unite. Il Consiglio seguirà il risultato di tali iniziative per decidere se il loro finanziamento debba o meno essere continuato;

b) finanziare i programmi di interesse generale, come i sistemi di sorveglianza continua, di valutazione e raccolta dei dati a livello regionale e mondiale, nonché rimborsare, a seconda dei casi, le spese sostenute dai Paesi interessati; il miglioramento dei provvedimenti tendenti a salvaguardare la qualità dell'ambiente; le ricerche sull'ambiente; lo scambio e la diffusione di informazioni ecologiche, l'istruzione e la formazione del pubblico; l'assistenza ad istituti

nazionali, regionali e mondiali che si occupano di questioni ambientali; la promozione di ricerche sull'ambiente.

Nella distribuzione dei finanziamenti e nell'esecuzione dei programmi sarà tenuto debito conto dei fabbisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo. A tale riguardo, inoltre, per evitare conseguenze pregiudizievoli delle priorità di sviluppo dei Paesi emergenti, verranno presi provvedimenti appropriati per assicurare risorse finanziarie supplementari a condizioni compatibili con la situazione economica di ciascun Paese emergente beneficiario.

Le brevi considerazioni che precedono rendono di tutta evidenza la necessità che il nostro Paese assicuri la propria diretta partecipazione al Fondo, tenendo presente, in particolare, che i complessi interventi operativi ai quali esso è preordinato, oltre ad interessare in modo eminente il mondo scientifico, presentano risvolti economici assai importanti e toccano gli aspetti più salienti della tecnologia più avanzata: di grande rilievo per noi specie per quanto concerne l'inquinamento marino ed il trattamento delle acque usate.

Va a questo proposito ricordato che gli ambienti industriali dei Paesi più avanzati, lungi dall'essere eccessivamente impressionati da una più severa lotta contro gli inquinamenti, già vedono in questa la possibilità di una espansione delle loro attività nell'impiego di sistemi di produzione più selettivi e più moderni e stanno adoperandosi in tal modo per trasferire le nuove acquisizioni della ricerca pura in quella della ricerca applicata e da questa al loro sfruttamento nel campo dell'industria e dell'alta tecnologia.

È stato pertanto, predisposto l'unito disegno di legge col quale viene autorizzata la concessione di un contributo di lire 235 milioni per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, per un totale, quindi, di lire 1.175 milioni, corrispondente, all'incirca, al 2 per cento dell'ammontare del fondo (previsto, come già precisato, in 100 milioni di dollari).

È infine, da aggiungere che tutti i Paesi CEE hanno assicurato la loro partecipazione al Fondo, anche nell'intendimento di svolgere una adeguata azione di stimolo e di controllo sulla complessa attività che sarà posta in essere in un settore di così rilevante importanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo pari al controvalore in lire di dollari USA 400.000, per la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno 1974, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, valutato in lire 235.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.